

Legge regionale 24 giugno 1985 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1985

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 3

Dopo il primo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, è aggiunto il seguente:

<<Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982. >>.

Dopo il secondo comma dell' articolo 21 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, è aggiunto il seguente:

<<È abrogato l' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12. >>.